

STATUTO

dell'Associazione "Forum Droghe APS"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"FORUM DROGHE APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito del medesimo Comune senza che questo costituisca modifica statutaria.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'ASSOCIAZIONE PERSEGUE LE SEGUENTI FINALITÀ CIVICHE SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE:

- la promozione e il sostegno di azioni concrete volte alla tutela della salute, all'accoglienza, alla tutela dei diritti civili, e al rispetto dei diritti umani a favore delle persone che usano droghe;
- la sensibilizzazione dell'informazione e del dibattito culturale sul fenomeno del consumo di droghe;
- il superamento dell'approccio penale, punitivo e proibizionista, e l'eliminazione dello stigma sociale, attraverso la promozione di un movimento di opinione in direzione di una società non autoritaria e solidale in grado di coinvolgere i cittadini sul terreno di una riforma delle politiche delle droghe a livello nazionale e internazionale e in particolare per mettere in atto politiche di riduzione del danno nelle città e nelle comunità;
- la promozione di una cultura tollerante e conviviale che superi ogni forma di stigmatizzazione dei comportanti connessi all'uso di droghe con il coinvolgimento attivo delle persone che usano sostanze psicoattive.

Tali finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti

associati e comunque entro i limiti previsti dall'art 36 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; NELLO SPECIFICO promuovere e realizzare azioni volte alla tutela della salute, all'accoglienza, all'ascolto, e alla promozione dei diritti umani e civili delle persone che usano droghe; promuovere la partecipazione attiva e favorire il protagonismo nella società civile delle persone che usano droghe;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; NELLO SPECIFICO promuovere e organizzare corsi di formazione sui temi oggetto delle proprie finalità; promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione e la pubblicazione cartacea e via web di materiali di documenti, di esiti di ricerche inerenti la propria attività e in generale la politica delle droghe;

g) formazione universitaria e post-universitaria; NELLO SPECIFICO promuovere e coordinare e organizzare e partecipare a studi, ricerche, corsi di formazione, giornate di studio, seminari stage, e dibattiti, finalizzati agli scopi sociali; organizzare viaggi di studio e ricerca, di scambio di buone prassi anche con realtà di paesi esteri finalizzati agli scopi sociali dell'associazione ed in particolare per la tutela della salute, dei diritti civili e al rispetto dei diritti umani a favore di persone che usano droghe;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; NELLO SPECIFICO promuovere o collaborare, insieme ad altre associazioni con finalità simili, a progetti di studio, ricerca e/o di intervento finalizzati agli scopi sociali sia a livello locale che nazionale ed internazionale; promuovere e partecipare a studi e/o progetti con rilevanza nazionale o internazionale inerenti le attività dell'Associazione o necessariamente connessi alle finalità dell'Associazione;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; NELLO SPECIFICO promuovere informazione tramite apposito sito web, newsletter, social media, giornali, riviste, libri, manuali, CD, e altro materiale

multimediale; organizzare, patrocinare ed intervenire in mostre, esposizioni e rassegne d'arte e cultura; bandire ed assegnare borse di studio; proiettare film, cortometraggi e materiali audio- visivi in genere, acquistando, se del caso, i relativi diritti, finalizzati agli scopi sociali.

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; NELLO SPECIFICO curare la realizzazione e la pubblicazione di riviste, monografie, dossier e dispense, anche a mezzo di specifica attività editoriale, finalizzati agli scopi sociali;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; NELLO SPECIFICO svolgere una funzione di sollecitazione degli eletti nel Parlamento Europeo, nel Parlamento italiano, nei Parlamenti regionali e nelle Amministrazioni Locali affinché promuovano

- iniziative in ambito istituzionale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;

- elaborare proposte legislative e linee di provvedimenti da sottoporre ai membri del Parlamento e ai policy maker; promuovere campagne di informazione, di comunicazione, pubbliche manifestazioni, sui temi costituenti le proprie finalità;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata". NELLO SPECIFICO collaborare con istituzioni pubbliche, dal livello locale a quello sovranazionale, per la progettazione e/o la gestione di iniziative comuni e di progetti di intervento finalizzati agli scopi dell'associazione

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune nei limiti previsti dal codice del terzo settore.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 3 - Attività diverse e attività di raccolta fondi

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte Consiglio Direttivo ('Organo di amministrazione).

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, 22 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà indirizzare al Presidente dell'Associazione, che la sottoporrà alla deliberazione del Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione), una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 5 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio e le risorse economiche di FORUM DROGHE sono costituiti da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi privati o dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali e di Istituzioni Nazionali e Locali; entrate derivanti da prestazioni di servizi; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; proventi da attività diverse da quelle di interesse generale; proventi da attività di raccolta fondi; è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione FORUM DROGHE ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Tali utili o avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente, così come previsto dalla Legge, reinvestiti per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 6 - Soci

L'Associazione è costituita da Soci fondatori e Soci ordinari.

I soci ordinari e fondatori godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo, partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto su tutte le tematiche della Associazione, sul rendiconto e su eventuali modifiche statutarie. I Soci versano una quota annua non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione dei nuovi soci, indirizzate al Presidente dell'Associazione, sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio Direttivo. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Le quote sono intrasferibili.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per: l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, l'approvazione del Bilancio Consuntivo, la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'associazione.

La qualifica di socio implica l'accettazione integrale del presente statuto e conferisce diritto ad usufruire di tutti i servizi dell'Associazione e a partecipare alla definizione delle linee

programmatiche dell'Associazione e tutte le manifestazioni ed iniziative che saranno indette dalla stessa.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, senza oneri per l'associato che intenda avvalersi di questo diritto di recesso con effetto immediato dal momento della formalizzazione delle dimissioni, per esclusione, per morosità.

L'esclusione può essere deliberata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, qualora l'associato metta in atto comportamenti gravemente contrari al perseguimento dei fini sociali o allo Statuto.

Gli associati che risultano morosi nel pagamento della quota associativa annuale verranno considerati tacitamente dimissionari perdendo ogni prerogativa ed ogni beneficio determinato dall'appartenenza all'Associazione.

L'escluso può far ricorso all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di esclusione. L'assemblea deciderà nella prima seduta utile.

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci
- il Consiglio Direttivo, con funzione di Organo di Amministrazione
- il Presidente
- Il Segretario

Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 - Assemblea generale dei soci.

L'Assemblea generale dei soci è il principale organo deliberativo dell'Associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

L'Assemblea opera come organo di raccordo tra le attività dell'Associazione e i destinatari sociali ai quali l'attività dell'Associazione si rivolge.

L'Assemblea dei Soci:

- determina le linee programmatiche e approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolte dall'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo;
- nomina il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Segretario;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decide sulle eventuali altre delibere attinenti all'attività dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo, ovvero da un decimo degli aderenti;
- decide delle proposte di modifica dello Statuto e dello scioglimento o sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'assemblea potrà delegare il Presidente in qualità di legale rappresentante ad agire sulle variazioni relative alla pubblicazione, diffusione e redazione delle testate cartacee ed on line di cui l'associazione è editore e/o proprietaria, oltre per la nomina del Direttore responsabile. Essa si riunisce in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno su convocazione del Presidente per l'approvazione del bilancio di esercizio con preavviso di almeno otto giorni.

L'avviso di convocazione dei soci sarà esposto nei locali della sede sociale almeno otto giorni dalla data della prima convocazione e sarà inviato mediante lettera anche in formato elettronico spedita a ciascuno dei soci entro gli otto giorni precedenti quello della riunione; esso conterrà inoltre la data della seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea. L'Assemblea, in via straordinaria, è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o quando ne facciano richiesta un terzo dei soci ordinari. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro trenta giorni dalla richiesta con preavviso di quindici giorni. All'Assemblea partecipano con diritto di voto, i Soci fondatori, i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali ed i Soci onorari se previsti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.

Il compito di Segretario dell'Assemblea sarà esercitato dal Segretario o - in sua assenza - da un socio con diritto di voto eletto dall'Assemblea. Delle riunioni delle Assemblee dei Soci deve essere redatto un verbale scritto a cura del Segretario o da un suo delegato.

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea generale dei soci in seduta ordinaria è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei soci, in proprio o per delega. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Se, in prima convocazione, non viene raggiunto il numero legale, l'Assemblea, in seconda convocazione, che non può essere prevista per lo stesso giorno, può deliberare a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti.

All'Assemblea straordinaria competono, oltre le altre prerogative riconosciutele, le deliberazioni in ordine alle modifiche dello Statuto che disciplina l'attività dell'Associazione, lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione della associazione.

Per deliberare in ordine a modifiche dello Statuto trasformazione, fusione, scissione della associazione è necessaria la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. In seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea può riunirsi anche, con specifica indicazione nella convocazione, totalmente o parzialmente via teleconferenza e simili, permettendo ai soci di intervenire tramite mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 - Presidente e Segretario

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione con firma libera. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e la gestione ordinaria dell'Associazione. Il Segretario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, anche nel potere di firma, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Segretario esercita altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Segretario restano disgiuntamente in carica due anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea e possono essere rieletti.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo, con funzione di Organo di Amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni due anni dall'Assemblea generale dei soci ed è composto da un numero di membri variabile, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea, fra i 7 e 15 membri e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo sono convocati personalmente dal Presidente dell'Associazione, mediante avviso scritto anche in formato elettronico, contenente l'ordine del giorno della seduta, da recapitarsi entro il settimo giorno precedente la riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero da un suo delegato. In caso di mancata designazione da parte del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto da un componente a ciò designato dall'organismo in inizio di riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità prevale il voto di chi le presiede.

Può essere consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo anche via teleconferenza e simili (audio/video), nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente.

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e nello specifico:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati e la decadenza dei soci, sia fondatori che ordinari, morosi nel pagamento delle quote associative;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- su proposta del Presidente nomina il Tesoriere
- nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico
- la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al precedente art.2.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Presidenza onoraria

Può essere nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci un Presidente Onorario su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente Onorario, se non è socio dell'associazione, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale. è invitato permanente alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.

Il Presidente Onorario deve:

- accettare gli articoli dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno;
- condividere gli scopi di cui all'articolo 2.

Art. 12 - Rendiconto annuale

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale o un rendiconto che deve essere redatto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - Scioglimento dell'Associazione

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di tre quarti dei soci.

Quando l'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 14 - Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 15 (Clausola temporanea)

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 10) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Forum Droghe Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.